Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1971, n. **1240**.

Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

Il CNEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare:

1) di effettuare, anche su commessa, e promuovere studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno

coordinamento, nel campo delle discipline nucleari, dei relativi impianti e tecnologie, della sicurezza degli impianti e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

2) di provvedere, in collaborazione con le industrie nazionali specializzate nel settore, alla progettazione, costruzione e sviluppo di prototipi di reattori di impianti e di componenti nucleari prototipi, sperimentali e pilota, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al suo riprocessamento, ed alla utilizzazione di materiali di interesse nucleare e delle relative tecnologie. In mancanza della prevista collaborazione, il CNEN potrà provvedere direttamente alle realizzazioni di cui sopra, previo conforme parere del CIPE;

3) di mantenere e sviluppare, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri, e sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali che operano nel campo nucleare;

4) di esercitare i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti; di esercitare il controllo sulle materie fissili speciali, materie grezze e minerali; di svolgere gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali, a materie grezze e minerali;

5) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni e tecnologie;

6) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nelle attività nucleari;

7) di dare pareri e prestare collaborazione alle amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni.

Il CNEN, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo:

a) può affidare, sulla base di apposite convenzioni o contratti, ad istituti di ricerca e di sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi e ricerche ed esperienze per l'attuazione di particolari programmi scientifici, purchè coordinati con le proprie attività;

b) collabora con le industrie nazionali del campo nucleare, mediante apposite convenzioni e contratti, alla realizzazione di impianti prototipi, sperimentali, pilota e di componenti, e può mettere a disposizione delle industrie stesse personale, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

c) può partecipare con quote di minoranza, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o a società ed imprese con statuto internazionale che abbiano come fine lo sviluppo industriale degli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Le quote di partecipazione in società nazionali saranno rappresentate esclusivamente da conferimento di conoscenze, esperienze ed attrezzature, nonchè da prestazioni di personale idoneo.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

1) fissa le direttive per l'attività del CNEN nel quadro generale della ricerca scientifica e del settore nucleare;

2) delibera sui programmi pluriennali predisposti dal CNEN che gli sono trasmessi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4.

Sono organi del CNEN:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
la giunta esecutiva;
il collegio dei revisori.

Art. 5.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Art. 6.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) convoca e presiede la giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sentito il direttore generale;

d) sovraintende all'andamento generale dell'ente;

e) presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente;

2) da otto membri dei quali cinque esperti di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale ed uno esperto di tecnica industriale;

3) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

4) dal direttore generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) da tre dipendenti dell'ente, dei quali uno appartenente al personale di ricerca, da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati più rappresentativi presenti nell'ente.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni dell'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente;

c) delibera il bilancio di previsione otto mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

e) delibera sugli affari contemplati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2, ultimo comma;

f) elegge i componenti della giunta esecutiva.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire per i componenti della giunta esecutiva la incompatibilità con qualsiasi altra attività professionale e con impieghi pubblici o privati.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici, che sia chiamato a far parte della giunta esecutiva e per il quale il consiglio di amministrazione abbia deliberato le incompatibilità di cui al comma precedente, viene collocato in aspettativa.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza, tranne quelle relative al piano finanziario e al bilancio consuntivo di cui alla lettera *c*) del quarto comma del presente articolo, nonchè quelle sugli affari contemplati alle lettere *a*), e *b*) dell'articolo 2, ultimo comma, limitatamente, per quelle di cui alla lettera *a*), alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore ai trenta milioni di lire.

Le delibere anzidette sono approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per il tesoro.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Per la formulazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di una commissione formata da non più di otto membri eletti dal personale scientifico addetto alla ricerca.

Prima della deliberazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Art. 8.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 7, primo comma.

La giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;

c) di esplicare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Su proposta del presidente del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può istituire, con proprio decreto, commissioni consultive in relazione a particolari problemi dell'ente e per tempo limitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, scelti tra i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per il tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

Art. 12.

Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

d) sovraintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio d'amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio del CNEN.

Art. 14.

Le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le associazioni sindacali.

Per particolari esigenze il consiglio di amministrazione ha facoltà, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, di assumere personale tecnico altamente specializzato o personale di ricerca avanzata con contratto di lavoro a tempo determinato.

Il regolamento deve essere approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 15.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore del CNEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

Art. 16.

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto.

In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il conto consuntivo del CNEN è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo suddetto è approvato.

Art. 18.

Il controllo di legittimità sulla gestione del CNEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 19.

Successivamente alla presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione del CNEN o un suo delegato sarà chiamato ad illustrare i programmi attuati e i risultati conseguiti nelle ricerche di fronte a una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati scelti dai Presidenti delle due Camere.

Art. 20.

Il CNEN provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

Le prestazioni tecniche effettuate dall'ente in favore di ditte o di privati che richiedono prove, analisi, controlli e certificazioni, debbono essere compensate dal richiedente mediante versamento dei corrispettivi importi, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto regolamento dev'essere approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Ministro per il tesoro.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 17 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 23.

I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del CNEN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

Art. 24.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione con il compito di dare pareri in merito all'impiego industriale dell'energia nucleare e al coordinamento dell'attività degli enti operanti nel settore.

La commissione, presieduta dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o da un suo delegato, è nominata con decreto del Ministro medesimo ed è

composta da non più di dieci membri, designati dagli enti pubblici o privati operanti nel settore nucleare, su richiesta del Ministro.

La commissione dura in carica cinque anni.

TITOLO II

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Art. 25.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 luglio 1967, è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, determina quali beni patrimoniali del CNEN debbano essere ceduti all'INFN in relazione ai compiti ad esso affidati, ed il CNEN è autorizzato ad effettuare la cessione all'INFN dei beni così determinati.

Art. 26.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera su programmi pluriennali predisposti dall'INFN che gli sono stati trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 27.

I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della presente legge, saranno proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento alle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — GAVA — FERRARI-AGGRADI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1971, n. **1241**.

Regolamento di esecuzione dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la costituzione ed il funzionamento del consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

(*Disposizioni applicabili al consorzio costituito fra imprese assicuratrici*)

Il consorzio fra imprese assicuratrici di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, è regolato dalle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Art. 2.

(*Costituzione del consorzio*)

Il consorzio deve essere costituito per atto pubblico di cui copia autentica deve essere depositata presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data della stipulazione dell'atto.

Qualsiasi variazione che avvenga successivamente nella partecipazione al consorzio deve essere da questo comunicata al predetto Ministero, mediante invio di estratto delle deliberazioni relative alle nuove ammissioni e ai recessi.

Art. 3.

(*Partecipazione al consorzio*)

Hanno diritto di partecipare al consorzio tutte le imprese regolarmente autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni della grandine, a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Le imprese che intendano aderire al consorzio successivamente alla sua costituzione debbono presentare al medesimo apposita domanda.

Accertata la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al consorzio, il comitato direttivo di cui al successivo art. 7 delibera l'ammissione dell'impresa richiedente, fissando la data dalla quale essa diviene efficace. In ogni caso l'ammissione non può avere effetto prima di un mese dal giorno in cui sia stata data comunicazione della relativa deliberazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

(*Sede del consorzio e sue finalità*)

Il consorzio ha sede in Roma, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Esso ha per finalità l'armonizzazione ed il coordinamento delle attività delle imprese consorziate.

Spetta altresì al consorzio di curare per conto delle imprese consorziate la riassicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni della totalità dei rischi da esse assunti con le predette assicurazioni.

Per l'attuazione delle sue finalità il consorzio:

a) studia le basi tecniche per la prestazione della assicurazione;

b) disciplina l'assunzione dei rischi da parte delle imprese consorziate;

c) stabilisce le condizioni di polizza;

d) determina le tariffe dei premi, avuto riguardo ai rischi da assicurare, al tipo di coltura e alla zona agraria.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni porrà a disposizione del consorzio il personale ed i mezzi necessari per la costituzione di un ufficio di segreteria e per ogni altra esigenza di funzionamento del consorzio stesso.

Art. 5.

(*Organi del consorzio*)

Organi del consorzio sono:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) l'assemblea.

Art. 6.

(*Presidente e vicepresidenti*)

E' presidente di diritto del consorzio il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presidente convoca e presiede il comitato direttivo e l'assemblea delle imprese consorziate e dà esecuzione alle loro deliberazioni. Egli è coadiuvato da due vicepresidenti nominati dall'assemblea, i quali lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nello svolgimento dell'attività di sua competenza.

I vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 7.

(*Comitato direttivo*)

Il comitato direttivo è composto, oltre che dal presidente del consorzio:

a) dai vicepresidenti;

b) da non meno di 12 e non più di 15 membri eletti dall'assemblea tra persone che abbiano la qualità di rappresentante legale o di dirigente di impresa aderenti al consorzio.

I membri di cui alla lettera *b*) sono eletti per due terzi mediante apposita votazione per la quale ciascuna impresa dispone di tutti i voti ad essa spettanti a norma del quinto comma dell'art. 11 e per un terzo con separata votazione, per la quale ciascuna impresa dispone di un solo voto. Detti membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il comitato nella prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione per cooptazione. I membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Il recesso dal consorzio di una impresa aderente comporta la decadenza dalla carica del membro o dei membri del comitato direttivo che appartengano a tale impresa. La decadenza ha effetto dalla data in cui diviene efficace il recesso della impresa.

Art. 8.

(*Funzioni del comitato direttivo*)

Spetta al comitato direttivo:

a) di deliberare l'ammissione al consorzio delle imprese che chiedano di parteciparvi successivamente alla sua costituzione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari, nonchè di deliberare sulle domande di recesso, informando l'assemblea delle imprese consorziate delle decisioni adottate;

b) di studiare le basi tecniche relative alla assicurazione di cui al presente regolamento e di stabilire la disciplina per l'assunzione di tali rischi da parte delle imprese consorziate;

c) di stabilire le condizioni di polizza e le tariffe dei premi da adottare per le assicurazioni dei predetti rischi;

d) di stabilire i criteri per la costituzione da parte delle imprese consorziate degli accantonamenti tecnici di cui all'art. 18;

e) di predisporre il piano di riparto tra le imprese consorziate della quota dei rischi retroceduta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 16;

f) di predisporre il piano di riparto tra le imprese consorziate delle spese di gestione del consorzio, secondo le modalità indicate all'art. 17;

g) di deliberare l'applicazione delle sanzioni eventualmente stabilite dall'assemblea a carico delle imprese consorziate che contravvengano alle deliberazioni e disposizioni degli organi del consorzio;

h) di compiere ogni altro atto necessario per il funzionamento del consorzio che non sia di competenza di altri organi.

Il comitato direttivo può deliberare la costituzione di commissioni tecniche, determinandone i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 9.

(*Adunanze e deliberazioni del comitato direttivo*)

Il comitato direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi: esso si riunisce altresì ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata con preavviso di almeno cinque giorni; la lettera deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del comitato direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato direttivo nomina un segretario che potrà essere anche scelto tra persone estranee al comitato stesso.

Di ogni adunanza del comitato direttivo è redatto il relativo verbale, che deve essere sottoposto all'approvazione del comitato nella seduta immediatamente successiva.

Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Art. 10.

(*Funzioni dell'assemblea*)

Spetta all'assemblea delle imprese consorziate:

a) di nominare i due vice presidenti e gli altri membri « elettivi » del comitato direttivo;

b) di approvare il piano di riparto tra le imprese consorziate della quota dei rischi retroceduti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 16;

c) di approvare il piano di riparto tra le imprese consorziate delle spese di gestione del consorzio;

d) di stabilire eventuali sanzioni interne da applicare a carico delle imprese consorziate in caso di inosservanza da parte di queste delle deliberazioni e delle disposizioni degli organi del consorzio.

Art. 11.

(*Adunanze e deliberazioni dell'assemblea*)

L'assemblea è convocata nella sede del consorzio entro il mese di dicembre di ciascun anno; può essere altresì convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta motivata tante imprese consorziate quante ne occorrono per raggiungere almeno un terzo dei voti di cui dispone la totalità delle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nella lettera debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, gli argomenti da trattare nonchè la data per la seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

All'assemblea ha diritto di intervenire, per ogni impresa consorziata, un rappresentante munito dei necessari poteri. La rappresentanza di una impresa all'assemblea può essere, di volta in volta e con apposita delega scritta, conferita al rappresentante di un'altra impresa consorziata. Ogni delegato non potrà rappresentare più di tre imprese.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle imprese consorziate ai sensi del comma successivo; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 7, le imprese consorziate per le deliberazioni da adottarsi dall'assemblea, hanno diritto ad un voto per ogni 10 milioni o frazione non inferiore a 5 milioni di premi attribuiti a ciascuna di esse nel piano di retrocessione di cui all'art. 16 adottata per l'anno precedente a quello in cui ha luogo l'assemblea, con il minimo di un voto. Per il primo anno il numero dei voti sarà determinato in base ai premi netti da imposte relativi al ramo grandine risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano prese a maggioranza dei voti rappresentati.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Delle adunanze dell'assemblea si redige verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, da trascriversi in apposito libro tenuto con l'osservanza delle norme stabilite dall'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Art. 12.

(*Recesso dal consorzio*)

Ogni impresa consorziata può recedere dal consorzio dopo almeno un biennio di partecipazione.

La domanda di recesso deve essere inviata al presidente, per lettera raccomandata, almeno quattro mesi prima della fine dell'anno in cui essa è presentata.

Sulla domanda di recesso il comitato direttivo deve decidere entro un mese dalla presentazione della domanda stessa.

Il recesso ha effetto normalmente con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ne è stata fatta richiesta, salvo che il comitato direttivo, in considerazione della durata delle garanzie prestate dall'impresa recedente, non ritenga di fissare altra data per l'effetto del recesso stesso.

L'impresa recedente non può prestare ulteriori garanzie per i rischi oggetto del presente regolamento dal giorno di presentazione della domanda di recesso.

Art. 13.

(*Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza*)

Le tariffe dei premi e le condizioni di polizza predisposte dal consorzio sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Nel sottoporre all'approvazione le tariffe dei premi il consorzio deve accompagnarle con una relazione, dalla quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la determinazione dei premi.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve fornire ai predetti Ministeri gli elementi tecnici e statistici che gli vengano richiesti, desumibili dalla gestione dei rischi ad esso ceduti in riassicurazione a norma del successivo art. 15.

Art. 14.

(*Obbligo di applicare le tariffe e le condizioni approvate*)

Le imprese consorziate debbono attenersi nella assunzione dei rischi alle condizioni di polizza e alle tariffe dei premi approvate.

Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del decreto ministeriale con il quale sono approvate le relative condizioni.

Art. 15.

(*Riassicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni*)

I rischi assunti dalle imprese consorziate debbono essere integralmente ceduti in riassicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il consorzio, quale mandatario delle imprese consorziate, stipula con l'Istituto nazionale delle assicurazioni gli appositi contratti generali di riassicurazione.

La riassicurazione è effettuata agli stessi premi e condizioni del contratto di assicurazione.

Art. 16.

(*Retrocessione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alle imprese consorziate*)

L'istituto nazionale delle assicurazioni retrocede alle imprese consorziate i rischi cedutigli in riassicurazione per una quota non inferiore al 70 % e non superiore al 90 % del complesso dei rischi stessi.

La percentuale di retrocessione, nei limiti sopra indicati, è stabilita per ogni quinquennio dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, entro il mese di luglio dell'anno antecedente all'inizio del periodo per il quale essa deve valere. Per la prima applicazione della legge la percentuale di retrocessione è stabilita entro un mese dalla data di costituzione del consorzio e vale fino al 31 dicembre del quarto anno successivo.

La quota retroceduta è ripartita tra le imprese consorziate, secondo il piano di riparto predisposto dal consorzio, in base all'incidenza percentuale delle ces-

sioni effettuate da ciascuna impresa sul complesso dei rischi riassicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La quota trattenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e quelle che le imprese ricevono in retrocessione dallo stesso istituto possono formare oggetto di ulteriore riassicurazione.

Art. 17.

(Spese di gestione del consorzio)

Le spese di gestione sono a carico del consorzio.

Alla fine di ciascun esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni redige un rendiconto delle predette spese e lo trasmette al consorzio, il quale provvede al loro ricupero dalle imprese consorziate, ripartendole tra le stesse in base all'incidenza percentuale delle cessioni effettuate da ciascuna impresa sul complesso dei rischi riassicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 18.

(Riserve per rischi catastrofici)

Le imprese consorziate sono tenute, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, a costituire, per le assicurazioni di cui all'art. 21 della legge, apposito accantonamento tecnico per far fronte alle alee inerenti alla natura ciclica e catastrofale dei rischi assicurati, secondo i criteri che saranno stabiliti dal consorzio ed approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. 1242.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Petrografia applicata » della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Modena il 9 giugno 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Petrografia applicata » della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Art. 3.

I contributi annui a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Modena si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 11. — VALENTINI

Repertorio n. 574

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da assegnarsi alla cattedra di « Petrografia applicata » della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove del mese di giugno dell'anno millenovecentosettantuno (9 giugno 1971), in Modena, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Modena, innanzi a me dott. procurator Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Università di Modena;

rag. Luciano Sabelli, nato a Roma il ventisei settembre millenovecentoventidue (26 settembre 1922) e domiciliato in Modena, alla via Tamburini n. 107, funzionario dell'Università di Modena;

entrambi cittadini italiani.

Sono presenti

l'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore prof. Giorgio Frache, nato a Serravalle Scrivia (Alessandria) il trenta novembre millenovecentododici (30 novembre 1912), domiciliato per la carica presso la università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Università degli studi di Modena in data 15 aprile 1971 che, per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola (Modena) il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924) e domiciliato in Modena per la carica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il quale interviene al presente atto in forza di deliberazioni della giunta camerale di Modena numeri 81 e 238 rispettivamente del 22 febbraio 1971 e 27 aprile 1971 che regolarmente approvate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con nota numero 294979 del 28 maggio 1971, si allegano per estratto autentico al presente atto sotto le lettere *B*) e *C*).

Premesso

che l'art. 52 dello statuto della Università degli studi di Modena, comprende, tra gli altri, l'insegnamento della « Petrografia applicata » il quale a norma del vigente ordinamento didattico è complementare per gli studenti della facoltà di scienze, corso di laurea in scienze geologiche;

che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Petrografia applicata »;

che il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni in data 26 febbraio 1971, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *D*); in data 26 marzo 1971, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *E*); in data 15 aprile 1971, già allegata sotto la lettera *A*), nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Petrografia applicata » ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa;

che la giunta camerale di Modena con deliberazioni numeri 81 e 238 rispettivamente del 22 febbraio 1971 e 27 aprile 1971 già allegate sotto le lettere *B*) e *C*), ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;

mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, affinchè alla cattedra di « Petrografia applicata » della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Modena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena si obbliga ad elevare il relativo contributo, fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la camera di commercio di Modena si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente presso la cattedra di « Petrografia applicata ».

L'Università di Modena verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci (10) dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata, di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, è esente da qualsiasi tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me.

Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 su fogli tre dei quali occupa facciate sette per intero e la presente fin qui.

Giorgio FRACHE
Claudio LEONELLI
Luciano SABELLI
Pasqualina SALVATERRA MAZZARACCHIO
Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Ufficio registro atti civili e successioni di Modena, registrato *gratis* al n. 369 - mod. 71-ME Atti pubblici l'11 giugno 1971.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. **1243.**

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Torino viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Torino, via Caboto, 35 e corso De Gasperi, 38, di proprietà della S.p.a. « S.A.M.P.E.C. » al prezzo di lire 83.800.000, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Eucaristico di Gesù, in Palermo.

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 12 marzo 1968, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 26 aprile 1968, 7 marzo e 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Eucaristico di Gesù, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 220. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Torpè.

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nuoro in data 8 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni del 27 luglio, 27 novembre 1968 e 7 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata, in frazione Brunella del comune di Torpè (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 221. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1246.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Stella, in Albano.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano in data 1° agosto 1969, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 6 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Stella, in Albano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 233. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1247.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro martire, nel comune di Pescantina.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona in data 26 aprile 1968, integrato con due dichiarazioni del 18 e 19 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro martire, in località Balconi del comune di Pescantina (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 231. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1248.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Sisto, in Perugia.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Perugia in data 20 giugno 1970, integrato con dichiarazione del 29 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Sisto, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 232. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, di Aversa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texas Instruments Italia, di Aversa (Caserta), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 19 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, di Aversa (Caserta);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Texas Instruments Italia, di Aversa (Caserta);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al

disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, di Aversa (Caserta), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(962)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società industriale viterbese, stabilimento di Celleno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. S.I.V. - Società industriale viterbese, stabilimento di Celleno (Viterbo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società industriale viterbese, stabilimento di Celleno (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(954)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Esercizi impianti industriali - S.E.I.I., di Malegno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Esercizi impianti industriali - S.E.I.I., di Malegno (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Esercizi impianti industriali - S.E.I.I., di Malegno (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(955)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 20 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(959)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita e Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 settembre 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento), prolungato a sei mesi con decreto ministeriale 6 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(960)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per movimento terra ed accessori operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(957)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gizia S.n.c., di Paderno del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Gizia S.n.c. di Paderno del Grappa (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Gizia S.n.c., di Paderno del Grappa (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(956)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi econo-

mica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(958)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 14 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Confitex di Castelfranco Veneto (Treviso), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 luglio 1971, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(961)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 13ª Mostra convegno internazionale - Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 13ª Mostra convegno internazionale - Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 12 novembre 1970 relativo allo scioglimento della società cooperativa « S. Maria ad Nives », con sede in Casaluce.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1971, è stato revocato il precedente decreto ministeriale 12 novembre 1970 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 novembre 1970 con il quale la società cooperativa « S. Maria ad Nives », con sede in Casaluce (Caserta), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola Caputo.

(471)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa lavori edili e appalti « C.L.E.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1971 il dott. Vincenzo Barbato è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa lavori edili e appalti « C.L.E.A. », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Aldo Rosso.

(474)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suolo tratturale al comune di Campobasso

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1971, n. 30664/3253 è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento a titolo gratuito al demanio comunale di Campobasso, ramo strade, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Cortile-Matese » in agro del comune di Campobasso estesa mq. 3.530 riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Campobasso alla partita speciale n. 100 intestata alle strade pubbliche del foglio di mappa n. 131 e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Enna. — Intestazione: Picciché Antonia Maria, nata a Messina il 2 giugno 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 24.300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 dicembre 1971

(12077)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 3 gennaio 1972. « Approvazione, nei confronti di alcune imprese, di varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1972, è allegato l'elenco che segue:

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza. (Decreto ministeriale 3 gennaio 1972).

	Denominazione	Sede
1.	L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2.	Agricoltura Assicurazioni	Milano
3.	Alleanza Securitas Esperia	Roma
4.	ALPI	Milano
5.	Assicuratrice Edile	Milano
6.	L'Assicuratrice Italiana	Milano
7.	Le Assicurazioni d'Italia	Roma
8.	Assicurazioni Generali	Roma
9.	Ausonia	Milano
10.	Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
11.	Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
12.	La Cattolica	Verona
13.	Columbia	Roma
14.	Comitas	Genova
15.	Compagnia Centrale	Bologna
16.	Compagnia di Firenze	Firenze
17.	Compagnia di Genova	Milano
18.	Compagnia di Milano	Milano
19.	Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
20.	Compagnia Latina	Milano
21.	Compagnia Lombarda	Milano
22.	Compagnia Meridionale	Napoli
23.	Compagnie Riunite	Torino
24.	Compagnia Tirrena	Roma
25.	Compagnia Veneta	Padova
26.	Cosida	Napoli
27.	Il Duomo	Milano
28.	L'Edera	Roma
29.	F.A.T.A.	Roma
30.	La Fiduciaria	Bologna
31.	FI.R.S. Italiana di Assicurazioni	Roma
32.	La Fondiaria Incendio	Firenze
33.	La Fondiaria Infortuni	Firenze
34.	Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica	Tolmezzo
35.	Intercontinentale	Roma
36.	Intereuropea	Roma
37.	Istituto Italiano di Previdenza	Milano
38.	Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
39.	Italia Assicurazioni	Genova
40.	Italiana Incendio e Rischi Diversi	Milano
41.	L'Italica	Milano
42.	Lavoro e Sicurtà	Milano
43.	Levante	Genova
44.	Liguria	Genova
45.	Lloyd Adriatico	Trieste
46.	Lloyd Internazionale	Roma
47.	Lloyd Italico & L'Ancora	Genova
48.	MAECI	Milano
49.	Mercury	Bologna
50.	La Minerva	Roma
51.	Mutua Esercenti Imprese Elettriche (MEIE)	Milano
52.	La Nationale	Roma
53.	Norditalia Assicurazioni	Milano
54.	La Pace	Milano
55.	Padana Assicurazioni	Milano
56.	La Piemontese	Torino
57.	La Potenza	Roma

Denominazione	Sede
58. La Preservatrice	Roma
59. La Previdente	Milano
60. Reale Mutua	Torino
61. Renana Assicurazioni	Bologna
62. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
63. SAI	Torino
64. SALDA	Torino
65. SAPA	Milano
66. S.A.R.A.	Roma
67. Savoia	Milano
68. S.I.A R.CA.	Milano
69. La Sicurtà 1879	Milano
70. S.I.D.A.	Roma
71. Società Navale	Genova
72. Toro Assicurazioni	Torino
73. Unione Euroamericana di Assicurazioni	Roma
74. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
75. Unipol	Bologna
76. Val Piave	Belluno
77. La Vittoria	Milano
78. Winterthur	Milano
79. Allianz	Milano
80. Alpina	Genova
81. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
82. Anglo-Elementar	Milano
83. Assurances Generales de France - IART	Roma
84. Les Assurances Nationales I.A.R.D.	Roma
85. The Century Insurance Company	Milano
86. Commercial Union	Milano
87. Danubio	Roma
88. La Federale	Milano
89. Helvetia	Milano
90. La Mannheim	Roma
91. Nazionale Svizzera	Milano
92. New Hampshire	Roma
93. Nordstern	Milano
94. The Northern	Milano
95. Norwich Union Fire	Milano
96. The Prudential	Milano
97. Reliance Insurance Company	Roma
98. Rhône Mediterranée	Genova
99. Royale Belge	Roma
100. The Sea	Genova
101. The Seven Provinces	Genova
102. La Svizzera	Genova
103. L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D.	Genova
104. Zurigo	Roma

p. *Il Ministro*: BRANDI

(971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.877.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.820.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811)

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Borghetto di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.499.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale, 11 gennaio 1945, n. 51.

(812)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.737.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.415.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(814)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.181.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.380.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.544.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.545.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.282.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.571.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820)

Autorizzazione al comune di Civita D'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Civita D'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.086.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.081.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.972.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.770.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.605.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.537.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.322.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.455.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.430.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Casamarciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.534.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.434.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.711.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.083.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.477.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.316.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.644.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.373.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.750.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.417.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.496.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.368.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.578.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.910.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.064.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.242.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.207.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(847)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.852.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(848)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.377.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.655.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.276.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.162.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.665.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.250.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.763.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.427.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.446.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 725.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.130.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.507.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.821.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(861)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.339.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.397.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(864)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.963.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(868)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.005.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.154.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.007.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(862)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.359.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(865)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.951.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(866)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.259.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(867)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.092.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(869)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero provinciale generale di Casale Monferrato ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/2/2 in data 3 gennaio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Casale Monferrato (Alessandria) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(577)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Umberto I » di Venezia-Mestre ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.88/7, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Umberto I » di Venezia-Mestre è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(795)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Latina ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/40/2, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Latina è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(796)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Modena ad istituire una scuola per puericultrici presso l'Istituto provinciale per l'infanzia di Modena.

Con decreto n. 900.8/II/50/2, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Modena è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'Istituto provinciale per l'infanzia di Modena.

(797)

Autorizzazione alla federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Palermo ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II/55/5, in data 3 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di Palermo è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'asilo-nido « Luigi Biondi ».

(798)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 1° agosto 1968 al 4 marzo 1969 a norma dei Regolamenti CEE n. 1166/68, n. 1321/68, n. 1499/68, n. 1709/68, n. 1944/68, n. 2102/68, n. 152/69 e n. 351/69 a 100 chilogrammi di taluni prodotti lattiero-caseari di cui al Regolamento (CEE) n. 804/68 e elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 217/67/CEE, sotto forma di merci elencate nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (u.c.) (1 unità di conto = lire italiane 625) (1).

Numero della Tariffa	Prodotti piloti per ognuno dei gruppi di prodotti	Numero del gruppo	Restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto col processo Spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 1,5% e avente tenore, in peso, di acqua inferiore a 5%	02	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto col processo Spray, avente tenore, in peso, di materie grasse di 26% e avente tenore in peso, di acqua inferiore a 5%	03	42,00
ex 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse di 82%	06	133,00

(1) La nomenclatura utilizzata nella tabella corrisponde a quella che figura negli allegati del Regolamento (CEE) n. 823/68.

(10712)

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 5 marzo 1969 al 31 marzo 1969 a norma dei Regolamenti CEE n. 351/69 e n. 404/69 a 100 chilogrammi di taluni prodotti lattiero-caseari di cui al Regolamento (CEE) n. 804/68 e elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 217/67/CEE, sotto forma di merci elencate nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (u.c.) (1 unità di conto = lire 625) (1).

Numero della Tariffa	Prodotti piloti per ognuno dei gruppi di prodotti	Numero del gruppo	Restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto col processo Spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 1,5% e avente tenore, in peso, di acqua inferiore a 5%	02	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto col processo Spray, avente tenore, in peso, di materie grasse di 26% e avente tenore in peso, di acqua inferiore a 5%	03	42,00
ex 04.03	Burro, avente tenore in materie grasse di 82% in peso:	6	
	— nei casi di esportazione di merci contemplate nella voce doganale 19.08 della tariffa doganale comune, nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69		9,50
	— nei casi di esportazione d'altre merci		133,—

(1) La nomenclatura utilizzata nella tabella corrisponde a quella che figura negli allegati del Regolamento (CEE) n. 823/68.

(10820)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 3 aprile 1969 a norma del Regolamento (CEE) n. 613/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	cc) della qualità C:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	0
	- verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	3. Caseinati:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	b) in caso di esportazione di altre caseine e caseinati:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	0
	- verso gli altri paesi terzi	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	42,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 507/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 4, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11457)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 4 aprile 1969 al 9 maggio 1969 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 613/69, n. 646/69 e n. 830/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	cc) della qualità C:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	0
	- verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	3. Caseinati	1,88
	b) in caso di esportazione di altre caseine e caseinati	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	42,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 507/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 4, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11458)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 10 maggio 1969 al 31 maggio 1969 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 830/69 e n. 868/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	cc) della qualità C:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	0
	- verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,84
	- verso gli altri paesi terzi	1,88
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	4,21
	- verso gli altri paesi terzi	1,25
	3. Caseinati	1,88
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati delle caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	42,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 507/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 4, lettera *a*), di detto regolamento.

(11567)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 giugno 1969 a norma del Regolamento (CEE) n. 1023/69, ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati	1,00
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati delle caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	42,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 507/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 4, lettera *a*), di detto regolamento.

(11568)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1969 al 31 luglio 1969 a norma del Regolamento (CEE) n. 1246/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	- verso gli Stati Uniti d'America e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati delle caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	42,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 198/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 396/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11569)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	posti	n. 9;
specialità elettronica	»	n. 6;
specialità infrastrutture aeronautiche	»	n. 5.

Art. 2

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da questa stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

la laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

la laurea in ingegneria elettronica, o elettrotecnica se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità elettronica;

la laurea in ingegneria civile o architettura se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127 e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età:

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1) ottimo, 2) buono, 3) sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicata la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;

la data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue da scegliere tra quelle precisate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dalla lettera *c*) di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

Specialità costruzioni aeromeccaniche:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macchine termiche ed idrauliche;
4) lingue estere (facoltativi).

Specialità elettronica:

1) meccanica razionale,
2) elettronica;
3) apparati elettronici;
4) lingue estere (facoltativi).

Specialità infrastrutture aeronautiche:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle costruzioni;
3) costruzioni civili;
4) lingue estere (facoltativi).

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il circolo sottufficiali della 2ª regione aerea - Via Pietro Gobetti n. 6/A secondo il seguente diario:

14 marzo 1972, ore 08.00:
meccanica razionale per le altre specialità;

15 marzo 1972, ore 08.00:
meccanica applicata alle macchine per la specialità costruzioni aeromeccaniche; elettronica per la specialità elettronica; meccanica applicata alle costruzioni per la specialità infrastrutture aeronautiche;

16 marzo 1972, ore 08.00:
macchine termiche e idrauliche per la specialità costruzioni aeromeccaniche; apparati elettronici per la specialità elettronica; costruzioni civili per la specialità infrastrutture aeronautiche;

17 marzo 1972, ore 08.00:
lingue estere per le tre specialità.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati per la specialità infrastrutture aeronautiche dovranno presentarsi a sostenere la prova di costruzioni civili, muniti del necessario per disegnare.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i 3 temi preparati dalla Commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte e divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna. Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna prova obbligatoria almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente articolo 3 in originale ovvero in copia autentica, oppure un certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aerospaziale o certificato attestante il superamento degli esami del 1° anno;

b) diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

c) diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche;

d) diploma della Scuola superiore PP.TT.;

e) altri eventuali titoli di studio;

f) attestati comprovanti il possesso della libera docenza in materie attinenti all'ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o elettronica, o elettrotecnica, o civile, ovvero alla architettura;

g) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-professionale presso le Forze armate o gli enti dello Stato o l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

h) brevetti di pilotaggio di aerei militari o civili;

i) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

l) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

m) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie sarà formata sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto una o due prove facoltative di lingue estere, riportando un punto di merito non inferiore a 12/20:

per la lingua inglese: il punto di merito;

per le lingue francese e tedesca: il punto di merito, moltiplicato per il coefficiente 0,8;

per la lingua spagnola: il punto di merito, moltiplicato per il coefficiente 0,5;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria « Ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « Buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « Sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

30 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del GArat provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

16 punti per la laurea in ingegneria aerospaziale, dimezzando tale punteggio qualora risulti attestato il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detto corso post-universitario;

10 punti per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche ovvero il diploma della Scuola superiore PP.TT. ovvero per il possesso della libera docenza in materie attinenti all'ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o elettronica, o elettrotecnica o civile, ovvero all'architettura;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quelle suddette a quella che ha dato diritto all'ammissione;

4 punti per il brevetto di pilota militare ovvero per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *i*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi del primo comma del precedente art. 7 dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, e 6 dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità nei limiti dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 183

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Specialità « Costruzioni aeromeccaniche »

Meccanica razionale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;
statica dei sistemi rigidi;
dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.

Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei meccanismi;
problema dinamico delle macchine;
trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili;
volani;
regolatori;
molle.

Macchine termiche ed idrauliche.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido;
teoria e calcolo delle macchine idrauliche, motrici ed operatrici;
compressori;
motori a vapore;
motori alternativi a combustione interna;
turbine a gas;
turboreattori; statoreattori; endoreattori.

Specialità « Elettronica »

Meccanica razionale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;
statica dei sistemi rigidi;
dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.

Equazioni cardinali della meccanica Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Elettronica

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario relativo agli argomenti di maggior rilievo delle materie;

radiotecnica generale;
elettronica applicata

Apparati elettronici

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari della materia omonima, limitatamente agli apparati di radiocomunicazione con relativi sistemi di modulazione, demodulazione e alimentazione, sistemi di antenne.

Specialità « Infrastrutture aeronautiche »

Meccanica razionale.

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;
statica dei sistemi rigidi;
dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.
equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle costruzioni.

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni;
travi semplici e composte percorse da carichi mobili;
sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili.

Programmi universitari relativi alle seguenti materie:

architettura tecnica: struttura ed impianti tecnologici relativi;
costruzioni in acciaio e c.a.;
costruzioni stradali;
costruzioni idrauliche.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (codice postale) . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, specialità . . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . con votazione di . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . ..

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . .

. . . . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)
. . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre, se sia o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio, per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(793)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.